

OGGETTO: affidamento diretto per il servizio di conservazione digitale a norma di legge delle fatture elettroniche. Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016. CIG Z85392CF65

IL PRESIDENTE

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

Visto in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto in particolare l'art 36, comma 2, lettera a), secondo cui la stazione appaltante può procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;

Viste Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", sull'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Vista la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;

Considerato che nella procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che *«Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella*

programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «*Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche*», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

Ritenuto che il responsabile dell'Ufficio Acquisti, Dott. Bruno Francesco Valdambrini, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Visto l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

Atteso che l'ente pubblico Automobile Club Arezzo esercita sulla società *in house* un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri uffici e servizi;

Atteso che la società di servizi ha l'obbligo di operare strumentalmente alle finalità istituzionali dell'Automobile Club Arezzo ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto di vincoli anche procedurali;

Dato atto che si è esaurito il precedente contratto di conservazione digitale a norma di legge delle fatture elettroniche;

Ravvisata la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di cui sopra per adempiere alle prescrizioni delle norme vigenti in materia di conservazione delle fatture digitali;

Dato atto che la Società ha richiesto a InfoCert S.p.A. – P.IVA 07945211006 –con sede legale in Roma, Piazza Sallustio 9, di presentare un'offerta per lo svolgimento della suddetta attività per anni tre;

Vista l'offerta presentata dal suddetto operatore e ritenuta la stessa congrua ed in linea con le esigenze della Società (doc. a);

Dato atto dell'ottimo grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente contratto e la

Determinazione n. 28 del 19/12/2022

competitività del prezzo offerto per cui si ritiene opportuno derogare al principio di rotazione, così come previsto dalle linee guida n. 4 di ANAC, di attuazione al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, al paragrafo 3.7;

Dato atto che la Società ha richiesto all'operatore economico un'apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016;

Dato atto che la Società, coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, ha verificato i requisiti dichiarati nell'autocertificazione provvedendo:

- alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS_32995744, (doc. c);
- alla consultazione del casellario delle annotazioni riservate presso l'ANAC (doc. d).

Dato atto che dall'esito dei suddetti controlli non emergono elementi ostativi al presente affidamento;

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale la società è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato dal RUP lo smart CIG Z85392CF65;

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di affidare a InfoCert S.p.A. – P.IVA 07945211006 –con sede legale in Roma, Piazza Sallustio 9, il servizio indicato in oggetto, secondo i termini e le condizioni indicati nella presente determina e nell'offerta presentata (doc. a);
- di affidare il servizio per il corrispettivo di € 456,00, oltre IVA, da versarsi entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica;
- di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- di obbligare l'Impresa al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- di trasmettere la presente determina al soggetto affidatario, di modo che la stessa assuma

Determinazione n. 28 del 19/12/2022

altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016, richiedendo che la stessa venga firmata digitalmente dall'impresa;

- di nominare il dott. Bruno Francesco Valdambri Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- di pubblicare gli elementi essenziali della presente delibera sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione trasparente".

IL PRESIDENTE

Dr. Bernardo Mennini

Allegati:

- a) preventivo;
- b) dichiarazione sostitutiva;
- c) DURC;
- d) visura del Casellario ANAC delle annotazioni riservate;